



Università degli Studi di Ferrara

**Fornitura di materiale igienico sanitario a
consegne ripartite per tutte le strutture
dell'Università degli Studi di Ferrara
CIG 52689646A3**

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

ALLEGATO 1)

Il Dirigente dell'Area Edilizia, Sicurezza, Gare e Patrimonio
Ing. Giuseppe Galvan

VISTO:
Il Direttore Generale
Dr. Roberto Polastri

INDICE

PARTE I - CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO	3
ART. I/1 - PREMESSA.....	3
ART. I/2 - NORME DI APPALTO	3
ART. I/3 - OGGETTO DELLA FORNITURA	3
ART. I/4 - IMPORTO A BASE DI GARA.....	4
ART. I/5 - OPZIONI	4
ART. I/6 - VARIANTI.....	4
ART. I/7 - DURATA DELLA FORNITURA	5
PARTE II - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA	5
ART. II/1 - PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA	5
ART. II/2 - GESTIONE ORDINI.....	5
ART. II/3 - CONSEGNA	5
ART. II/4 - CONTROLLI	6
ART. II/5 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA	6
ART. II/6 - REFERENTE DELL'APPALTATORE.....	6
ART. II/7 - REPORTISTICA.....	7
PARTE III - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA	7
ART. III/1 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	7
ART. III/2 - PENALI	8
ART. III/3 - CAUSA DI FORZA MAGGIORE	9
ART. III/4 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. III/5 - RECESSO	11
ART. III/6 - GARANZIA.....	11
ART. III/7 - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	12
ART. III/8 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI	12
ART. III/9 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'INVARIABILITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI.....	13
ART. III/10 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA.....	13
ART. III/11 - DIRETTORI DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
ART. III/12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	14
ART. III/13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	14
ART. III/14 - SPESE	14
ART. III/15 - CONTROVERSIE	14
ART. III/16 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	15

PARTE I - CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

ART. I/1 - PREMESSA

Il presente documento definisce i requisiti per l'affidamento della fornitura di materiale igienico sanitario a consegne ripartite, nella forma dell'accordo quadro, per tutte le strutture dell'Università degli Studi di Ferrara, di seguito denominata "Università", e le modalità con le quali tale fornitura deve essere eseguita dal soggetto aggiudicatario, di seguito denominato "Appaltatore".

Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti nel contratto che sarà stipulato dall'Appaltatore, dopo l'aggiudicazione della gara.

ART. I/2 - NORME DI APPALTO

L'appalto ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione dello stesso sono regolati da:

- norme nazionali vigenti in materia di appalti di forniture e servizi, in particolare dal D.Lgs.163/06 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/10 e s.m.i.;
- RR.DD.2440/1923 e 827/1924;
- Regolamento di Contabilità dell'Università degli Studi di Ferrara emanato con D.R. Rep. n.1356/2007 - Prot. n. 21311 del 12/10/2007 e s.m.i.;
- norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare, nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari della fornitura riportati nel capitolato speciale d'oneri e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante l'esecuzione della fornitura, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel capitolato;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa di settore.

ART. I/3 - OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di materiale igienico sanitario a consegne ripartite, nella forma dell'accordo quadro, per tutte le strutture dell'Università.

Il suddetto materiale verrà richiesto durante l'esecuzione del contratto dalle sotto elencate strutture universitarie:

Strutture ordinanti	Indirizzo
Rettorato	via Savonarola, 9
Dipartimento di Economia e Management	via Voltapaletto, 11
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra	via Saragat, 1
Dipartimento di Giurisprudenza	corso Ercole I d'Este, 37
Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche	corso Giovecca, 203
Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie	via Luigi Borsari, 46
Dipartimento di Studi Umanistici	via Paradiso, 12
Dipartimento di Matematica e Informatica	via Machiavelli 35
Dipartimento di Scienze Chimiche e	via Fossato di Mortara, 17-19

Farmaceutiche	
Dipartimento di Architettura	via Quartieri, 8
Dipartimento di Ingegneria	via Saragat, 1
Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale	via Luigi Borsari, 46
Dipartimento di Scienze Mediche	via Fossato di Mortara 64/b
Servizio comune del Polo scientifico-tecnologico	via Saragat, 1

Si precisa che le strutture sopra indicate potranno aumentare, diminuire o cambiare indirizzo durante il periodo contrattuale. **Si evidenzia inoltre che l'indirizzo delle strutture ordinanti può non coincidere con l'indirizzo di consegna del materiale in quanto a tali strutture afferiscono sezioni o uffici non necessariamente ubicati nei medesimi luoghi.**

I prodotti e le relative quantità sono elencati nell'allegato sub A) al presente capitolato.

ART. I/4 - IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo posto a base di gara ammonta a **€ 190.000,00 IVA esclusa**.

Valutate le caratteristiche e le modalità di esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art. 26 co. 3-bis del D.Lgs. 81/08, i rischi legati ad interferenze sono stati stimati del tutto trascurabili e pertanto gli oneri della sicurezza sono da ritenersi pari a zero.

Poiché l'importo della fornitura è stato determinato sulla scorta di dati storici e sulla base di un fabbisogno stimato per la durata contrattuale, l'importo della fornitura deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire per l'aggiudicatario motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

L'importo del presente appalto sarà quello risultante dall'offerta dell'aggiudicatario. Il prezzo indicato in offerta si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie all'esecuzione della fornitura articolata nelle sue varie prestazioni.

L'aggiudicatario è vincolato all'esecuzione della fornitura qualunque risulti essere l'importo complessivo finale del contratto dell'accordo quadro.

ART. I/5 - OPZIONI

L'Università si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contratto, qualora ne sussistano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa, previo interpello dell'operatore economico.

ART. I/6 - VARIANTI

L'Università si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010, di aumentare o diminuire il contratto, qualora se ne ravvisasse la necessità, a suo insindacabile giudizio, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche ivi previste.

Le variazioni sono valutate e contabilizzate mediante l'applicazione dei prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara.

Nell'ipotesi, invece, in cui le forniture non siano previste dal presente capitolato, l'Appaltatore è tenuto a presentare apposito preventivo con l'indicazione del costo unitario e del totale del corrispettivo, sulla base dello sconto offerto in sede di gara.

In nessun caso saranno riconosciuti compensi forfettari o maggiorazioni anche temporanee di prezzo.

ART. I/7 - DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura ha avrà una durata di anni 4 (quattro), con efficacia a decorrere dalla data indicata nel contratto indipendentemente dal fatto che l'importo presunto non venga raggiunto entro tale termine e salvo, invece, che l'importo venga raggiunto in un termine minore.

PARTE II - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

ART. II/1 - PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA

I prodotti oggetto della fornitura, stimati su dati storici e sulla base di un fabbisogno presunto per la durata contrattuale, sono indicati nell'allegato sub A) al presente capitolato.

ART. II/2 - GESTIONE ORDINI

L'ordine sarà inviato dalle singole strutture universitarie a mezzo fax o e-mail certificata e conterrà le seguenti specifiche:

1. dati della struttura universitaria ordinante, compresi degli estremi per la fatturazione;
2. tipologia e quantitativo dei prodotti da consegnare;
3. luogo di consegna;
4. termine di consegna.

L'Appaltatore è obbligato a dare esecuzione agli ordini di importo complessivo non inferiore a **€ 100,00 (cento/00) IVA esclusa**. Resta facoltà dell'Appaltatore dare seguito a ordini di importo inferiore a quello sopra indicato.

ART. II/3 - CONSEGNA

La consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano, presso il luogo indicato dalle singole strutture universitarie ordinanti.

Le operazioni di trasporto, facchinaggio e consegna al piano della merce sono a rischio e carico dell'Appaltatore. Pertanto lo stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività, nel completo rispetto del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. L'accesso con i mezzi in area universitaria deve avvenire nel rispetto del codice della strada e ad adeguata velocità, considerando la presenza di personale e utenza a piedi e in bicicletta.

Non sono ammesse consegne parziali; pertanto l'esecuzione di ciascun ordine deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra l'Appaltatore e la singola struttura universitaria ordinante.

La consegna della fornitura deve avvenire **entro 7 (sette) giorni lavorativi** dal ricevimento dell'ordine. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'ordine, a insindacabile giudizio dell'Università, l'Appaltatore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque

entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine medesimo.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, la cui copia verrà consegnata alla struttura universitaria ordinante. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare:

- numero e data dell'ordine;
- luogo di consegna;
- elenco dettagliato del materiale consegnato (tipologia e quantità).

In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà all'Appaltatore, solo previa autorizzazione della struttura universitaria ordinante, di fornire un prodotto con le medesime caratteristiche tecniche, alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative. In tal caso l'Appaltatore è tenuto a osservare le stesse disposizioni previste nel presente capitolato.

Qualora la struttura universitaria ordinante non accetti la sostituzione, anche momentanea del prodotto, la stessa provvederà ad acquistarlo sul libero mercato. In caso di forniture non conformi, l'Appaltatore sarà tenuto a sostituire i prodotti difformi con prodotti di cui all'allegato sub A) "tabella prodotti" al presente capitolato, con tutti gli oneri a suo carico.

Per il rilascio delle ricevute di consegna verrà tenuto conto dei quantitativi riscontrati all'atto del ricevimento del materiale. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati. La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino entro 10 giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Appaltatore, che provvederà ad integrarla nel caso di non corrispondenza.

ART. II/4 - CONTROLLI

In caso di accertamento, da parte dell'Università, della non conformità del materiale alle caratteristiche richieste nell'ordine, l'Appaltatore è tenuto alla sostituzione del materiale entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento della segnalazione scritta. Le spese per la sostituzione sono a totale carico dell'Appaltatore.

ART. II/5 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e tutte le spese relative all'esecuzione della fornitura.

L'Appaltatore deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere disposte dall'Università.

L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Università di ogni circostanza influente sull'esecuzione della fornitura.

ART. II/6 - REFERENTE DELL'APPALTATORE

Per la regolare esecuzione della fornitura l'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione della stessa, deve nominare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse alla fornitura.

Il Referente deve essere in possesso dei seguenti requisiti.

1. piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
2. adeguata preparazione e formazione professionale necessarie per l'esecuzione della fornitura;

3. possesso dei poteri necessari per l'esecuzione della fornitura;
4. reperibilità almeno dalle h. 9.00 alle ore 17.00 nei giorni lavorativi.

L'Università si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento della fornitura.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

In caso di impedimento o assenza del Referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestiva notizia ai Direttori della corretta esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

L'Università si riserva di chiedere la sostituzione del Referente o del sostituto, senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze della fornitura.

ART. II/7 - REPORTISTICA

L'Appaltatore dovrà inviare all'Università report semestrali, entro 30 giorni solari successivi a ciascun semestre di riferimento, in formato elettronico contenenti i dati riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali.

In particolare tali report dovranno contenere almeno i dati indicati nella tabella report, allegato sub B) al presente capitolato.

I report dovranno essere inviati all'Ufficio Gestione Contratti e Servizi Ausiliari all'indirizzo mail alessandro.rosa@unife.it.

PARTE III - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

ART. III/1 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

A) Sono oneri a carico dell'Appaltatore:

- 1) manlevare l'Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente capitolato, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
- 2) predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l'organizzazione atti a garantire elevati livelli di qualità della fornitura;
- 3) adempiere le proprie prestazioni ed obbligazioni osservando tutte le indicazioni operative che dovessero essere comunicate dall'Università;
- 4) comunicare tempestivamente all'Università le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- 5) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

B) L'Appaltatore inoltre si obbliga:

- 1) all'osservanza piena ed incondizionata delle norme che disciplinano il presente appalto;
- 2) per sé e per i suoi agenti o dipendenti a qualsiasi titolo, a non offrire o accettare di offrire, né a dare o accettare di dare ad alcuno tangenti, doni, regali o provvigioni, neanche di modico valore, come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione in relazione al presente appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con

- l'Università, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione all'appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università;
- 3) all'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di assunzione e di impiego della manodopera, ivi comprese quelle relative ai disabili (L. 68/99);
 - 4) alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da legge e da contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;
 - 5) a non recedere dal contratto, a termini delle vigenti disposizioni di legge, a pena di nullità;
 - 6) al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/06;
 - 7) ad applicare integralmente, nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente appalto, tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro applicate ai propri dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la suddetta fornitura e, se trattasi di impresa artigiana, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui verrà eseguito la fornitura;
 - 8) ad applicare il contratto e gli accordi predetti, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci;
 - 9) a rispettare le disposizioni di cui ai precedenti punti 7) e 8) anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensioni dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione per le imprese artigiane;
 - 10) a farsi carico di tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione in sicurezza delle forniture previste.

ART. III/2 - PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione della fornitura, l'Università si riserva di applicare le penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

mancata effettuazione, ritardo o irregolarità delle prestazioni di cui agli articoli II/2 e II/3 del presente capitolato, imputabili all'Appaltatore	l'Università applicherà una penale giornaliera pari al 1% dell'importo di aggiudicazione
danni arrecati dal personale impiegato dall'Appaltatore	l'Università applicherà l'addebito delle spese sostenute per le riparazioni del danno e una penale pari al 10% del suo ammontare
esecuzione della fornitura con utilizzo di personale non regolarmente assunto o attribuibile alla struttura organizzativa dell'Appaltatore	costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art. 1456 c.c.

inadempimento giudicato di grave entità	l'Università risolverà il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione della fornitura in danno dell'Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni
mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato	l'Università applicherà una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di Euro 500,00 (<i>cinquecento/00</i>) ad un massimo di Euro 2.500,00 (<i>duemilacinquecento/00</i>)

Ove l'importo dell'applicazione delle penali superi il 10% dell'ammontare netto del contratto, si procederà ai sensi degli artt. 298, comma 2 del D.P.R. 207/10 e 136 del D.Lgs. 163/06.

L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione della fornitura in danno del gestore inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.

Le penali saranno applicate previa comunicazione all'Appaltatore mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile messa in pagamento oppure, se l'importo di tale fattura non risulti sufficiente o non sia possibile o agevole procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla cauzione prestata.

Tutte le contestazioni effettuate dalle quali discendono termini perentori, saranno eseguite mediante lettera raccomandata a/r o a mezzo fax o posta elettronica certificata.

Le penali di cui ai commi precedenti non si applicano se il danno è dovuto a cause non imputabili all'Appaltatore, purché lo stesso abbia denunciato tempestivamente e per iscritto all'Università le cause di forza maggiore ostative alla corretta esecuzione della fornitura, ai sensi del successivo art. III/3.

ART. III/3 - CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Si considerano cause di forza maggiore quegli impedimenti alla corretta esecuzione della fornitura effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia ommesso le normali cautele atte a evitarle.

Gli impedimenti alla regolare esecuzione della fornitura che l'Appaltatore ritiene ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere comunicati all'Università mediante fax o posta elettronica certificata, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del loro avvenimento, a pena di irrilevanza degli stessi ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'art. III/2 e del verificarsi delle cause di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. III/4.

ART. III/4 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificamente contestata all'Appaltatore dai Direttori della corretta esecuzione del contratto o da loro delegati, a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata per fax o posta elettronica certificata alla sede legale o al domicilio eletto dall'Appaltatore, in cui fanno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione dell'Università. Entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione l'Appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevute, non le ritenga valide, a sua discrezione applicherà le penali di cui al precedente art. III/2, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

L'Università ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora e di intervento del magistrato, nei seguenti casi:

- a) nelle ipotesi previste dagli artt. 135, 136 e 137 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- b) frode nell'esecuzione della fornitura;
- c) inadempimento alle disposizioni dei Direttori della corretta esecuzione del contratto riguardo i tempi di esecuzione della fornitura;
- d) stato di inosservanza dell'Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- e) manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- g) cessione, anche parziale, del contratto salvo quanto stabilito dall'art 116 del D.lgs 163/06 e s.m.i.;
- h) sospensione della fornitura da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- i) mancato reintegro della garanzia di cui all'art. III/6;
- j) violazione della clausola anticorruzione di cui all'art. III/1 del presente capitolato.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura resa ed accettata dall'Università.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire all'Università qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza dell'Appaltatore stesso.

Rimane ferma la facoltà da parte dell'Università di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del suddetto provvedimento adottato dall'Università e non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università, oltre all'applicazione delle penali previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell'Appaltatore, l'Università si riserva la facoltà di stipulare un nuovo

contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti del secondo classificato ovvero di altri fatti che impediscano comunque la stipulazione del contratto, l'Università si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato, stipulando un nuovo contratto alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.

ART. III/5 - RECESSO

L'Università si riserva dopo i primi 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esecuzione della fornitura, la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2° C.C., con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della relativa comunicazione.

L'Università si riserva inoltre di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip e Intercent-ER che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso opererà previo invio di apposita comunicazione con un preavviso non inferiore a 15 giorni.

Nelle suddette ipotesi l'Università resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle forniture eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

ART. III/6 - GARANZIA

A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del presente contratto, l'Appaltatore deve costituire un deposito cauzionale nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione al netto di IVA, incrementato ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 163/06.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/ IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per usufruire di tale beneficio l'operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta allegando la certificazione di qualità conforme alle norme europee, in originale o in copia conforme all'originale.

Detto deposito cauzionale può essere prestato:

- a) mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati;
- b) mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'art 161 del D.Lgs. 58/98;
- c) mediante assegno circolare non trasferibile;
- d) mediante garanzia in numerario o in titoli del debito pubblico garantiti

dallo Stato.

La polizza fidejussoria o la fidejussione deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università;
- una scadenza successiva al termine delle prestazioni contrattuali, che sarà indicata con la comunicazione di aggiudicazione dell'appalto;
- che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.

In caso di garanzia in numerario il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario n. 2985272 (CIN C codice ABI 02008, codice CAB 13030), intestato a Università di Ferrara presso Unicredit S.p.A. – viale Cavour n. 47 - 44121 Ferrara, indicando la seguente CAUSALE: **"Garanzia per la fornitura di materiale igienico sanitario a consegne ripartite per tutte le strutture dell'Università degli Studi di Ferrara CIG 52689646A3"**

Qualora la garanzia venga presentata nelle forme di cui alle precedenti lettere **c)** e **d)** la stessa dovrà essere corredata da una dichiarazione dell'Appaltatore contenente l'indicazione che il Foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.

In caso di incameramento parziale o totale del deposito, l'Appaltatore deve provvedere entro il termine di 10 giorni dall'effettuazione della trattenuta sulla garanzia, al reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della fornitura nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo della restante percentuale (25%) della garanzia definitiva sarà effettuato nei tre mesi successivi alla data della dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura rilasciata dai Direttori dell'esecuzione del contratto. Entro detto termine l'Università procederà all'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell'Appaltatore, ivi compresi quelli nei confronti del personale e, se richiesta, rilascerà dichiarazione liberatoria.

ART. III/7 - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97, n. 79, coordinato con la legge di conversione 28/05/1997, n. 140, per la presente fornitura non è erogata l'anticipazione del prezzo contrattuale.

ART. III/8 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI

I pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di regolari fatture.

L'Appaltatore fatturerà alle singole strutture ordinanti il prezzo degli articoli consegnati sulla base di ciascun ordine.

Gli indirizzi esatti di fatturazione verranno comunicati all'Appaltatore dalle singole strutture ordinanti in concomitanza con il loro primo ordine di fornitura.

Si applica l'art. 4 del D.P.R.207/2010. A tal fine l'Appaltatore, nell'emettere fatture in relazione alle forniture erogate, provvederà ad esporre l'imponibile, la quota relativa alla ritenuta dello 0,50%, in applicazione delle prescrizioni previste dal suddetto articolo e applicherà l'IVA sul valore imponibile complessivo della

prestazione, non decurtato dello 0,50%. L'importo che sarà pagato corrisponderà alla differenza tra il totale della fattura, ossia imponibile complessivo comprensivo di IVA, e la quota relativa alla ritenuta dello 0,5%.

I pagamenti delle fatture vengono effettuati a mezzo mandato di pagamento esigibile presso l'Istituto Cassiere dell'Università, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità dell'esecuzione della fornitura e liquidazione della fattura da parte dei Direttori dell'esecuzione del contratto, o loro delegati.

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora.

Il tasso di riferimento è così determinato:

- a) per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

La cessazione e la decadenza dall'incarico o l'impedimento della banca indicata dall'Appaltatore, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, devono essere tempestivamente notificate all'Università, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione e la regolare esecuzione della fornitura, notificati all'Appaltatore a mezzo raccomandata A/R o fax o posta elettronica certificata, determinano la sospensione del termine di pagamento di cui al punto precedente, relativamente alla/e fattura/e contestata/e, fatta salva la facoltà dell'Università di avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli III/2 e III/4.

La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione dei Direttori dell'esecuzione del contratto, attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Appaltatore.

ART. III/9 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'INVARIABILITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi indicati in sede di offerta, comprensivi di tutte le spese necessarie a garantire la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni di cui agli artt. II/1, II/2 e II/3, sono da ritenersi fissi e invariabili per il primo anno di decorrenza della fornitura.

I prezzi saranno aggiornati annualmente a partire dal secondo anno di esecuzione della fornitura, in base alla variazione accertata dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati verificatisi nell'anno precedente con riferimento al mese precedente la data di inizio del rapporto.

ART. III/10 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA

In caso di entrata in vigore successiva alla pubblicazione del bando di gara di norme applicabili al presente appalto in ambito soggettivo e/o oggettivo, l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle stesse, senza possibilità di ulteriori compensi.

ART. III/11 - DIRETTORI DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I Direttori dell'esecuzione del contratto sono:

- il Responsabile dell'Ufficio Gestione Contratti e Servizi Ausiliari per il Rettorato;
- i Segretari di Dipartimento per le strutture decentrate;
- il Responsabile del Servizio Comune del Polo scientifico tecnologico per tale struttura.

I Direttori dell'esecuzione del contratto:

- comunicano all'Appaltatore ogni dato relativo all'esecuzione delle prestazioni richieste; vigilano sull'osservanza contrattuale e riferiscono al Responsabile del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prestazioni contrattuali;
- danno comunicazione delle eventuali varianti;
- propongono che si proceda alla liquidazione delle fatture, a norma di capitolato e di legge, al compimento delle forniture.

ART. III/12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto stabilito dall'art. 116 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., sotto pena di immediata risoluzione della stessa per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Università.

Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

ART. III/13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore e i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 indicando gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ai movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, oltre all'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i. Inoltre l'aggiudicatario si impegna a comunicare la cessazione, la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, nonché la variazione delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i per qualsiasi causa avvenga in quanto l'Università non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a un Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Appaltatore e dai subappaltatori, il CIG (codice identificativo di gara).

L'Università risolverà il contratto qualora l'Appaltatore e i subappaltatori non eseguiranno le transazioni nel rispetto della succitata legge.

ART. III/14 - SPESE

Tutte le spese relative all'aggiudicazione e alla stipulazione del relativo contratto, comprese quelle di bollo e di registrazione, sono ad intero carico dell'Appaltatore.

ART. III/15 - CONTROVERSIE

Le controversie tra l'Università e l'Appaltatore, insorte durante l'esecuzione del contratto, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria del Foro di Ferrara.

ART. III/16 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente appalto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali all'Università prima dell'inizio della fornitura.

ALLEGATI:

- A) Tabella prodotti;
- B) Tabella report.